

Dott. Giovanni Di Pierdomenico NOTARIO Via delle Caserme, 9 - 65127 PESCARA - Tel. 085.4549582 - Fax 085.4549360



Dott. Giovanni Di Pierdomenico
NOTAIO

Repertorio n.42.122

Raccolta n.19.221

DEPOSITO STATUTO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventitré del mese di ottobre

(addì 23-10-2020)

in Pescara, alla Via Bernini c/o Parco del Sorriso nn.13/15, alle ore di-
ciassette e minuti quindici.

Innanzi a me Dottor Giovanni Di Pierdomenico, Notaio residente in
Pescara, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pe-
scara, è presente la signora:

- DI SABATINO Maria Pia, nata a Mosciano Sant'Angelo il giorno 27
agosto 1947, domiciliata per la carica ove appresso, in qualità di Pre-
sidente del Consiglio Direttivo della:

- "Associazione Regionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellet-
tiva e/o Relazionale - ANFFAS REGIONE Abruzzo", in breve "Anffas
Regione Abruzzo", con sede in Pescara alla Via Bernini c/o Parco del
Sorriso snc, codice fiscale 91082870683.

Detta Comparente, della cui identità personale, io Notaio sono certo -
premette

A) che l'assemblea dei soci dei soci della "Anffas Regione Abruzzo"
ha deliberato, con verbale a mio rogito in data 16 dicembre 2019,
rep.n.41.461/18.779, registrato a Pescara il 9 gennaio 2020, al
n.176, serie 1T:

* l'adozione di un nuovo "Statuto adeguato alla Riforma del Terzo
Settore", il cui testo è stato allegato al detto verbale sotto la lettera
"B";

- l'adozione di uno statuto cosiddetto "transitorio", il cui testo è stato
allegato al detto verbale sotto la lettera "C";

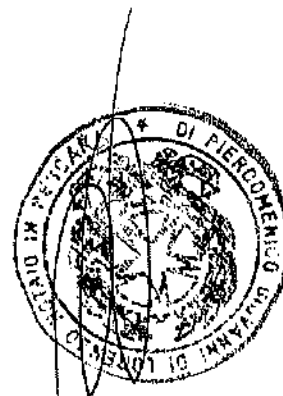
- di conferire espresso mandato al Presidente di curare le pratiche e
le formalità necessarie per l'iscrizione della Associazione nel Regi-
stro Unico Nazionale Terzo Settore e, quindi, di apportare agli statuti
tutte quelle modifiche, aggiunte, integrazioni o soppressioni che ve-
nissero richieste dalle competenti autorità o che fossero comunque
necessarie per l'iscrizione predetta;

B) per mero errore materiale, all'art.1, primo comma, dello "Statuto a-
degato alla Riforma del Terzo Settore", allegato sotto la lettera "B",
è stata riportata la dicitura "Anffas Regione Abruzzo Onlus" e non
"Anffas Regione Abruzzo";

C) in virtù dei poteri conferiti alla Comparente, trattandosi di rimedia-
re ad un mero errore materiale, con la succitata delibera del 16 di-
cembre 2019, è intenzione della medesima provvedere al deposito
dello "Statuto adeguato alla Riforma del Terzo Settore", con la varia-
zione sopra indicata e, pertanto, mi consegna copia fotostatica dello
statuto modificato e mi richiede di allegare tale copia adeguatamente
corretta al presente atto sotto la lettera "A".

Con riferimento al Regolamento 2016/679/EU (Regolamento genera-
le sulla protezione dei dati), la Costituita autorizza il trattamento dei
dati personali contenuti nel presente atto per dare esecuzione all'atto
stesso, per adempiere ai doveri di legge e per esigenze organizzati-
ve dello studio notarile e mi dispensa dalla lettura di quanto allegato,

Registrato a Pescara
il 06/11/2020
al n° 9771
serie 1T



dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza. Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione.

Il presente verbale viene chiuso alle ore diciassette e minuti venti (ore 17.20).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho fatto scrivere da persona di mia fiducia, con ausilio di mezzo meccanico, ho completato di mia mano ed ho, quindi, letto alla Comparsa, la quale, da me interpellata, lo approva, lo conferma e lo sottoscrive alle ore diciassette e minuti venti (ore 17.20).

Consta di un foglio ed occupa due pagine intere e sin qui della terza.

HANNO FIRMATO:

- Maria Pia DI SABATINO

- GIOVANNI DI PIERDOMENICO NOTAIO

STATU
REGIO

COST

E' costito
All'esito
è modificato
nominazione
miglia e
po" in b
alla stes
sa o qu
siasì seg
In cons
Settore,
"ETS" o
nella se
la locuz
farne us
zi.

L'associ
la rete a
ART.2)

L'Assoc
le propri
La sede
tivo dell
che ciò
ed oper
del pres
Gli enti
rimento
Il Consigli
perative
Art.3) D
L'Assoc
ART.4) I

1. L'Ass
persegu
rale per
promoz
slativo 3
zioni.

2. L'Ass
to delle
- educa
legge 28
tività cul

STATUTO DELL' "ANFFAS REGIONE ABRUZZO - ASSOCIAZIONE REGIONALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ATTIVITA' ASSOCIATIVA

ART.1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione "Anffas Regione Abruzzo".
All'esito della Riforma del Terzo Settore, lo Statuto dell'Associazione è modificato nel presente, unitamente all'acquisizione della nuova denominazione "Anffas Regione Abruzzo, Associazione Regionale di famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo" in breve denominata "Anffas Regione Abruzzo" facendo acquisire alla stessa la veste di ente del terzo settore. La denominazione estesa o quella abbreviata, "Anffas Regione Abruzzo", sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico. ---
In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acronimo "ETS" o la locuzione "ente del terzo settore" o, in caso di iscrizione nella sezione associazioni di promozione sociale, l'acronimo "APS" o la locuzione "associazione di promozione sociale" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa ANFFAS.

ART.2) SEDE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pescara ed esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della regione Abruzzo.

La sede legale può essere trasferita, con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione, in altro Comune della stessa regione senza che ciò comporti la modifica dello statuto. Di norma, la sede legale ed operativa coincide con la sede legale dell'ente di appartenenza del presidente pro - tempore.

Gli enti Associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di sedi secondarie, operative e/o amministrative.

Art.3) DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ART.4) FINALITA' ED ATTIVITA'

1. L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n.117 e sue successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



- formazione universitaria e post-universitaria; -----
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale; -----
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; -----
 - formazione scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formative, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; -----
 - servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117; -----
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244. -----
3. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. -----
4. L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, opera nel campo della tutela dei diritti umani e civili, sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo - ludico motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, delle malattie rare, della formazione, della beneficenza del tempo libero, culturale, in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. L'Associazione si ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n.18. -----
5. In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, a titolo indicativo e non esaustivo: -----
- a) stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e regionali, con centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità; -----
 - b) promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario, a tutela e promozione delle persone con disabilità e dei loro familiari; -----
 - c) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione per la disabilità intellettiva e i disturbi del neurosviluppo, anche derivanti da malattie rare, proponendo agli enti aderenti, nonché alle persone con disabilità e alle loro famiglie ogni utile

informa:
 per rimu
 ri oppor
 d) prom
 colare l'
 mento i
 attraver
 e) prom
 cazione
 ciali, de
 di ogni c
 f) forma
 di inter
 associa
 associa
 g) prom
 nitari, si
 li, forma
 e pre-si
 ziali, pu
 ne, la p
 sponde
 del neu
 problem
 n) prom
 fano i te
 n) assur
 tela dei
 re disal
 cessità
 tarsi o i
 loro aut
 l) realiz
 della R
 6. Unici
 ne potr
 liari, me
 reali o
 beni im
 donazio
 ART.5)
 Il patrin
 te, prov
 mento c
 nalità ci
 E' vieta
 ne, nor
 nazione
 3. In og
 stanze
 glio 201

informazione di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

d) promuove in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso la progettazione individuale;

e) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, dei docenti e del personale impegnato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado;

f) forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse generale svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi;

g) promuove lo sviluppo di strutture e servizi abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi - ludico motori - pre-promozionali e pre-sportivi, di centri di formazione, di strutture diurne e/o residenziali, pure in modo tra loro congiunto, anche attraverso la promozione, la partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo, favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e non privato;

h) promuove la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti la disabilità;

i) assume, in ogni sede a livello regionale, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva o i loro disturbi del neurosviluppo hanno necessità di sostegno, anche ad altissima intensità, per autorappresentarsi o non possono da soli autorappresentarsi, pur nel rispetto della loro autodeterminazione;

l) realizza il coordinamento tra gli Enti aderenti presenti nell'ambito della Regione Abruzzo.

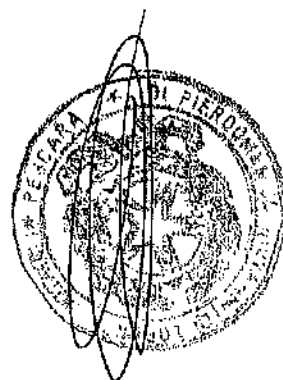
6. Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali.

ART.5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

3. In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117.



OBBLIGHI INERENTI L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

1. L'attività associativa è svolta in favore degli Enti aderenti, dei loro associati, dei familiari dei loro associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli Enti associati.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche degli associati dei propri enti aderenti, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117.

ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA ANFFAS

ART.7) ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI ANFFAS NAZIONALE

Le attività di cui all'articolo 4 sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale.

L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, esercitando gli interventi di politica associativa di livello regionale, fermi restando per quelli sovraregionali la titolarità di Anffas Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

L'Associazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione ed identificazione, il marchio Anffas, registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito dall'Anffas Nazionale nei modi e nei termini destinati dalla stessa e così come disposto dall'articolo 6 dello Statuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente aderente ad Anffas Nazionale il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o indicativo.

L'Associazione opera nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico, del Codice di Qualità e di Autocontrollo dei regolamenti e delle deliberazioni assembleari dell'Anffas Nazionale, nonché, a garanzia dell'appartenenza alla rete associativa di Anffas e connessi standard di qualità:

a) esplica la propria attività, nel rispetto delle linee associative dettate da Anffas Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune;

b) si uniforma al Codice di Qualità e Autocontrollo adottato da Anffas Nazionale;

c) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;

d) redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale ove richiesta, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;

e) devo

Nazione
fas, nel

f) fornir
al tratta

muni e
compre

attraver
zionale,

g) inqu
Pubblic

di Anffa

h) versa
rio nei r

zionale;
i) rispet

Anffas l
sociativ

- "Resp
L'Assoc

quali fo
ciazioni

la gesti
lo svolg

ART.8)

L'assoc
imento

ra in rel
Posson

ranti ne
si dell'a

condivi
giungin

Gli enti
dello S

associa
me util

Gli Enti
to dei p

gono is
tari nor

dell'Ass
registro

Gli asp
Consigl

Anffas
zione, i

to dei c
vi, anch

Enti ac

e) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte della rete Anffas, nel rispetto delle normative inerenti la specifica forma giuridica; -

f) fornisce espressamente all'atto di richiesta di adesione il consenso al trattamento dei dati identificativi dell'Associazione e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri enti aderenti, volontari, collaboratori, anche attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale, aggiornandolo costantemente; -

g) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL di Anffas Nazionale o altro dalla stessa indicato; -

h) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale; -

i) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale o dalla stessa trasmessi per le finalità della rete associativa (che sia quindi Titolare del trattamento), a rispettare l'art.28 - "Responsabile del trattamento" del Reg. (UE) 2016/679, -

L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni, cooperative sociali, consorzi, imprese sociali, associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione dei servizi utili per il perseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale. -

ENTI ASSOCIATI E VOLONTARI

ART.8) ENTI ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE

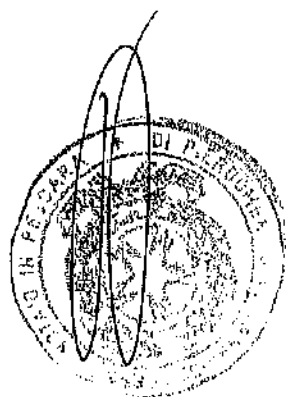
L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli enti associati. -

Possono far parte dell'Associazione tutti gli enti del terzo settore operanti nella Regione Abruzzo ed associati ad Anffas Nazionale ai sensi dell'art.7 comma 1 nn. 1), e 4) dello Statuto di Anffas Nazionale, condividendone quindi le finalità ed intendendo contribuire al loro raggiungimento anche in ambito regionale, impegnandosi direttamente. -

Gli enti di terzo settore esterni ad Anffas di cui all'art.7, comma 1 n.5) dello Statuto di Anffas Nazionale, non assumono la qualifica di enti associati, ma partecipano alla vita associativa ed alle Assemblee come uditori. -

Gli Enti Associati si impegnano a garantire anche con l'apporto diretto dei propri aderenti e volontari, la realizzazione delle attività e vengono iscritti nello specifico libro degli associati. Gli aderenti ed i volontari non associati degli enti associati che contribuiscono alle attività dell'Associazione in maniera volontaria vengono iscritti nell'apposito registro dei volontari e coperti da polizza assicurativa. -

Gli aspiranti enti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di essere già aderenti ad Anffas Nazionale, di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, il Codice Etico di Anffas Nazionale e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa Anffas e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art.13 Reg (UE)



2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e nell'inserimento della Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.

Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

La delibera di accoglimento è comunicata all'ente interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della quota associativa e del contributo obbligatorio da parte dell'ente ammesso; contestualmente al pagamento, l'ente ammesso è iscritto nel libro associati e la sua iscrizione è comunicata ad Anffas Nazionale tramite l'aggiornamento del Sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale. Gli Enti aderenti devono in ogni caso indicare nei propri segni identificativi e distintivi sia di essere aderenti alla rete Anffas sia di essere associati all'Associazione Regionale.

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come ente Associato è comunicata con motivazione all'ente interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

Entro trenta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'ente interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Proviviri, eletto dall'assemblea degli associati.

ART.9) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ENTI ASSOCIATI

Gli enti Associati esercitano i propri diritti ed adempiono ai loro doveri nel rispetto dell'atto costitutivo, del presente Statuto, dello Statuto e del Codice Etico di Anffas Nazionale, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi Associativi in conformità alle norme statutarie.

I nominativi, i dati anagrafici, i recapiti degli enti Associati sono registrati nel libro degli associati dell'Associazione, nonché nell'Anagrafica Unificata della rete associativa Anffas, cui ha accesso Anffas Nazionale.

Tutti gli enti associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale e di un contributo obbligatorio, deliberati dall'Assemblea degli associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.

Lo status di ente Associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.10.

Tutti gli enti Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa.

Gli enti associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

Tra gli enti associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 8.

L'elettorato attivo e passivo spetta solo agli enti associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il paga-

mento c
bro deg
L'attività
sociale
tanee e
ART.10
Lo statu
a) estin:
b) reces
c) reces
d) man
to per
degli en
e) esclu
La perc
primo c
to; in ta
berare
associa
L'esclus
mo cor
vo, cor
in caric
a) per
rio an
b) per
ali da
inadem
Etico d
Anffas
bleari r
vi. --
ART.11
1.L'Ass
di volo
volontà
nale, s
ed esc
del D.L
2. L'As
no la lc
3. L'as
malatti
per la
117/17
4. In og
tari seg
9 del p
5. L'at
neanch
6. Al vi

ontestual-
missione,
zione dei
Unificata

manda di

to entro i
ento della
'ente am-
scritto nel
lazionale
a Unifica-
> indicare
i alla rete

ome ente
entro 15

della do-
ò chiede-
iri, eletto

ro doveri
Statuto e
delibera-
alle nor-

ono regi-
Anagrafi-
ffas Na-

ca quota
blea de-
bera del

e perma-
art.10. -
ell'Asso-

ndone e-
, che ri-
ando l'e-

to asso-
ività del
ivo, sai-

i, al mo-
il paga-

mento della quota associativa per l'anno in corso e sono iscritti nel li-
bro degli enti associati da almeno 3 mesi. -----

L'attività dell'ente Associato è svolta in base al principio di solidarietà
sociale con prestazioni dei propri aderenti, di norma, volontarie, spon-
tanee e gratuite. -----

ART.10) PERDITA DI STATUS DI ENTE ASSOCIATO -----

Lo status di ente Associato si perde per: -----

- a) estinzione dell'ente; -----
- b) recesso o esclusione da Anffas Nazionale; -----
- c) recesso dell'ente comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo; -----
- d) mancato intervento, a mezzo del proprio rappresentante o delega-
to per tre volte consecutive senza giustificato motivo all'assemblea
degli enti aderenti; -----
- e) esclusione per delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione. -

La perdita di status di ente Associato nelle ipotesi sub a) b) c) d) del
primo comma spiega i propri effetti dalla data del verificarsi dell'even-
to; in tal caso il Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile, deve deli-
berare la presa d'atto e disporre la cancellazione dal libro degli enti
associati. -----

L'esclusione dell'ente secondo quanto previsto dalla lettera e) del pri-
mo comma, deve essere adottata con delibera del Consiglio Diretti-
vo, con quorum deliberativo della metà più uno degli amministratori
in carica, per i seguenti motivi: -----

- a) per morosità nel pagamento della quota e del contributo obligato-
rio annuale che persista per oltre sei mesi nell'anno in corso; -----
- b) per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione,
tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per
inadempienza degli obblighi assunti ai sensi dello statuto, del Codice
Etico di Anffas Nazionale, del Codice di Qualità ed Autocontrollo di
Anffas Nazionale e degli eventuali regolamenti e deliberati assem-
bleari regolarmente adottati, nonché per altri gravi e comprovati moti-
vi. -----

ART.11) VOLONTARI -----

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, può avvalersi
di volontari, provenienti dagli enti associati e non, che esprimono la
volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo perso-
nale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto
ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art.17
del D.Lgs. 117/2017. -----

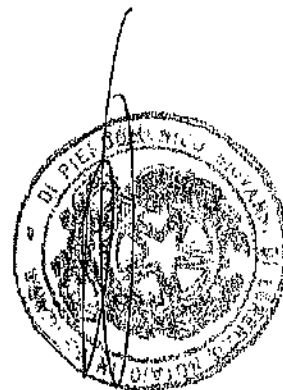
2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgo-
no la loro attività in modo non occasionale. -----

3. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le
malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché
per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.
117/17. -----

4. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volon-
tari seguono quanto già previsto in tema di privacy negli articoli 7, 8 e
9 del presente Statuto. -----

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo
neanche dal beneficiario. -----

6. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettiva-



mente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.

7. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli enti Associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio Sindacale, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) l'organo di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

ART.13) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI

1. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate alle persone fisiche associate ad Anffas candidate dagli enti giuridici associati, con l'eccezione della carica di Sindaco, di Probiviro e revisore dei conti, alle quali possono accedere anche persone non associate.

Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti. I componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti.

I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso al venir meno della metà più uno dei componenti eletti, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo.

In caso di corresponsione di compensi individuali, gli stessi devono essere attribuiti conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 comma 3 lett. a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto, se non per acclamazione.

In caso di conflitto insanabile all'interno dell'organo, il Presidente dell'Associazione è tenuto a convocare l'Assemblea ove tutti i componenti dovranno considerarsi dimissionari per procedere all'integrale rinnovo dell'organo stesso.

Art.14) ASSEMBLEA DEGLI ENTI ASSOCIATI: COMPETENZE

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

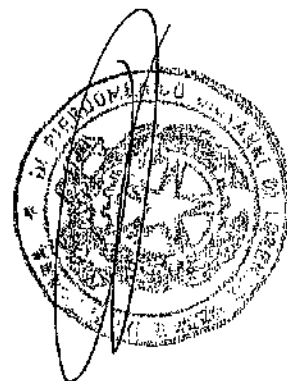
All'assemblea ordinaria degli enti associati spettano i seguenti compiti:

ti: ----

- a) approvazione e deposito
- b) deliberazione avanzata
- c) approvazione del bilancio, ove rappresentativo
- d) eleggibilità
- e) deliberazione
- f) deliberazione di un
- g) eleggibilità dei
- h) nomina dei
- i) deliberazione
- j) deliberazione per
- k) deliberazione
- l) deliberazione
- m) deliberazione
- n) deliberazione
- o) deliberazione
- p) deliberazione
- q) deliberazione
- r) deliberazione
- s) deliberazione
- t) deliberazione
- u) deliberazione
- v) deliberazione
- w) deliberazione
- x) deliberazione
- y) deliberazione
- z) deliberazione

entro limiti
ione stes-
ispettare i
rimborso
na di rap-
cui all'ar-
nto dei li-
3 luglio
o riserva-
ti giuridi-
viro e re-
e non as-
quadri-
olamenti;
senza li-
termini;
siasì mo-
o, la sca-
ale degli
nir meno
al rinno-
i devono
o 8 com-
cessive
signazio-
li norma,
residente
i compo-
integrale
dell'As-
ti compi-

- ti: -----
- a) approvare il bilancio di esercizio, unitamente alla relazione di missione e dell'attività svolta, predisposto dal Consiglio Direttivo ed acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente; -----
 - b) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi; -----
 - c) approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente, e con il contributo del gruppo regionale degli auto-rappresentanti relativamente al solo programma di attività; -----
 - d) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione; -----
 - e) deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo; -----
 - f) deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più organi associativi; -----
 - g) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'associazione; -----
 - h) nominare e revocare il revisore legale dei conti quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 23 del presente statuto; -----
 - i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti; -----
 - j) deliberare l'entità della quota associativa e del contributo obbligatorio per un anno o per più anni; -----
 - k) deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i regolamenti per il suo funzionamento; -----
 - l) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere. -----
- All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti: -----
- a) deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione; -----
 - b) deliberare sullo scioglimento dell'associazione; -----
 - c) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo. -----
- ART.15) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI** -----
- Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio regionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. -----
- L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno: -----
- a) per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro il 30 giugno, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; -----
 - b) entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo per l'anno veniente. -----
- L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne facciano richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli enti associati aventi diritto di voto. -----
- La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene, a cura del Consiglio Direttivo, con apposito avviso inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), presso la sede legale dell'Ente Associato almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per



l'assemblea in prima convocazione.

ART.16) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli enti associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli enti associati intervenuti e rappresentati anche con delega.

Salvo quanto previsto al successivo comma 5, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno due terzi degli enti associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno un quarto degli associati.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, il quale propone all'Assemblea la nomina di un Vicepresidente dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

Salvo quanto previsto al successivo comma 5, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli enti associati intervenuti.

Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli enti associati.

Ogni ente Associato partecipa all'Assemblea con il suo rappresentante legale o un sostituto, dallo stesso indicato tra gli associati dell'ente di appartenenza.

L'ente Associato può anche conferire delega ad altro Ente Associato. Ogni rappresentante dell'Ente non potrà esercitare più di due deleghe, esprimendo il numero dei voti spettanti all'Ente delegante, oltre i propri.

L'Ente Associato, che non interviene all'Assemblea a mezzo di proprio rappresentante o delegato per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto dalla qualifica di Ente aderente dal Consiglio Direttivo.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli enti associati in regola con il pagamento della quota associativa e del contributo obbligatorio alla data della stessa; coloro che risultano enti Associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare solo come uditori.

Ciascun ente Associato ha diritto ad un voto.

Ciascun ente Associato può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche associative.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli enti Associati.

Le delib
gli enti
diritto d
ART.17
Il Cons
un mini
Non pu
suo uff
ad una
ci uffici
Il nume
semble
I memi
rielegg
I memi
per del
In casc
optato
scader
eletti,
la cess
sica as
Nella s
il Vicer
e di Te
ART.1
Le riun
sua in
carica.
Le cor
ra rac
l'avver
tro), d
fissate
data in
Per i c
si alm
Le riun
sociali
Alle ri
provat
sere e
rio vel
convo
Il Cor
metà
Le de
della
I men
amme
Nel ca

Le deliberazioni dell'Assemblea, legalmente adottate, obbligano tutti gli enti Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

ART.17) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove), incluso il Presidente.

Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli enti associati.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.

In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo viene coperto con il primo dei non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione del componente, per qualsiasi motivo, quale persona fisica associata ad Anffas.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.

ART.18) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi agli amministratori almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

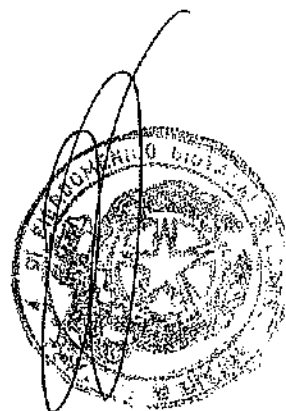
Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. In tal caso, il Presidente ed il segretario verbalizzante devono comunque essere presenti presso il luogo di convocazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri partecipanti.

I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto ad un solo voto; non è ammesso il voto per delega.

Nel caso di esistenza del Collegio Sindacale, possono partecipare al-



le riunioni del Consiglio il Presidente del Collegio Sindacale o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, con voto consultivo; possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

ART.19) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

- a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) delibera sulle richieste di ammissione come ente Associato;
- c) delibera sull'esclusione dell'ente Associato;
- d) propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le modifiche, una volta approvate, agli enti associati con idonei mezzi entro 60 giorni;
- e) ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 4;
- f) può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti;
- g) può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
- h) propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;
- i) entro il 30 aprile e comunque in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, previo parere del Collegio Sindacale;
- j) entro il 30 novembre predispone il bilancio preventivo unitamente al programma associativo per l'anno successivo e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione, previo parere del Collegio Sindacale ed il contributo del gruppo regionale degli autorappresentanti di cui all'articolo 24 del presente statuto per il solo programma di attività;
- k) cura gli adempimenti relativi al bilancio sociale e alla valutazione di impatto sociale, laddove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- l) delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni e le progressioni di carriera nel rispetto di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia e dal CCNL di Anffas Nazionale o da altro dalla stessa indicato;

m) può
li e per
ed one
n) nom
o) nom
zione,
controll
rappres
zione e
p) segr
senza
obblig
etico o
q) redi
nonché
Il Segr
ammin
bali as
Il Tesc
consul
menta:
mente
confor
Il pote
senza
ART.2
Il Pres
a) ha l
b) ha
giudizi
c) guic
rizzo,
nazior
d) con
siede;
e) pre
f) sovi
ciazion
g) vigi
dare
blea;
h) è c
serciz
i) assi
ciazion
j) ges
Consit
tività c
k) disp
ci e n
cio;

m) può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima;

n) nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;

o) nomina i rappresentanti -pro-tempore- nei consigli di amministrazione, nei consigli direttivi, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designa i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi;

p) segnala alla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale l'eventuale presenza di persistenti inadempienze da parte di un Ente aderente agli obblighi statutari e regolamentari, alle delibere assembleari, al codice etico o al codice di qualità e di autocontrollo di Anffas Nazionale;

q) redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.

Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, cura l'attività amministrativa dell'associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati).

Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

ART.20) PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione:

a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;

b) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare in nome dell'Associazione;

c) guida la politica associativa regionale e ne mantiene l'unità di indirizzo, in coerenza con le linee di politica associativa fissate a livello nazionale;

d) convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;

e) presiede l'Assemblea;

f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;

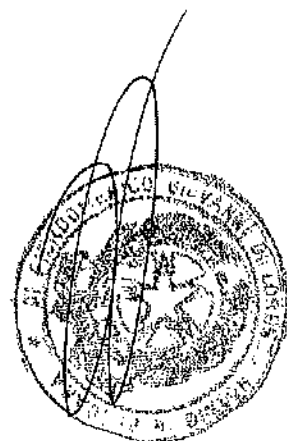
g) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

h) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;

i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è datore di lavoro;

j) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;

k) dispone sugli acquisti e pagamenti, su proposta dei competenti uffici e nel rispetto dei limiti delle disponibilità nelle singole voci di bilancio;



l) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;

m) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;

n) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa, nonché l'osservanza da parte dei propri enti aderenti del Codice Etico e del Codice di Qualità e di Autocontrollo di Anffas Nazionale, riferendo in caso di violazione ad Anffas Nazionale.

I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio Direttivo o a terzi.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea utile che dovrà comunque essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

ART.21) COLLEGIO SINDACALE

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, l'Assemblea elegge, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale che si compone di tre membri, di cui almeno uno revisore legale iscritto al registro dei revisori legali.

I membri eleggono, al loro interno, un Presidente.

In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente, nel Collegio Sindacale viene cooptato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al componente sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione, per qualsiasi motivo, del componente quale persona fisica associata ad un ente aderente ad Anffas.

L'incarico di sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 23, e può essere ricoperto anche da persone non associate ad Anffas.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

I sindaci partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

Il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo

vo 3 lu
ne abb
conti. I
dell'oss
avuto p
diverse
di scop
cio soc
linee g
n.117.
svolto c
Il Colle
blea co
ponent
Il Colle
il suo l
compo
propria
i sinda
ne e di
tizie su
Il Colle
care la
ti. Il rif
cata c
ciazion
ART.2.
L'Asse
legge
moralit
Il Colle
proprie
Il Colle
verso
glio Di
finitiva
parte c
Il Colle
tenze
gani e
materi
Il Colle
- il rich
- la dif
- la ce
- il pr
aderei
Per la
ti valg
gli Org
ART.2

vo 3 luglio 2017, n.117, il Collegio Sindacale, ove tutti i componenti ne abbiano i prescritti requisiti, può esercitare la revisione legale dei conti. Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Il Collegio Sindacale, ove invitato, partecipa alle riunioni dell'Assemblea con il suo presidente o suo delegato, individuato tra gli altri componenti del Collegio.

Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con il suo Presidente o suo delegato, individuato dallo stesso tra gli altri componenti del Collegio, esprimendo voto consultivo sulle materie di propria pertinenza con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio Sindacale potrà, su richiesta del Consiglio Direttivo, verificare la correttezza amministrativa e contabile dei singoli Enti aderenti. Il rifiuto dell'Ente aderente di essere sottoposto a verifica e la mancata collaborazione costituirà motivo legittimo di esclusione dall'Associazione, con segnalazione ad Anffas Nazionale.

ART.22) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri, tra persone di provata moralità e adeguata capacità professionale.

Il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente.

Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sul ricorso scritto e motivato avverso la delibera di esclusione dall'Associazione da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto, e decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad Ente aderente da parte del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri definisce, con valore di arbitrato, eventuali vertenze tra gli organi dell'Associazione ed i loro componenti, tra detti organi e gli Enti aderenti e dirime le vertenze tra gli Enti aderenti per le materie di rilievo regionale.

Il Collegio dei Probiviri può irrogare le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto;
- la diffida;
- la censura;
- il pronunciamento definitivo ed irrevocabile sull'esclusione da Ente aderente.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e la sostituzione dei componenti valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli Organi Associativi.

ART.23) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI



Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale di cui all'articolo 21 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti al registro dei revisori legali. Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo 21 non sono iscritti tutti al registro dei revisori legali, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta all'Albo dei revisori contabili nominata dall'Assemblea. -----

- PIATTAFORMA REGIONALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI -
ART.24) GRUPPO REGIONALE DI AUTORAPPRESENTANZA -----

L'Associazione riconosce e promuove a tutti i livelli il diritto delle persone con disabilità ad autodeterminarsi ed autorappresentarsi nella misura massima possibile, in coerenza con la Dichiarazione di Roma del 15 maggio 2015 sul sostegno alla presa di decisioni, impegnando l'intera compagine associativa a fornire adeguati sostegni e forme di consultazione per garantire il pieno esercizio di tale diritto. -----

Tutte le persone con disabilità afferenti gli Enti aderenti all'Associazione, in quanto associate, volontarie, fruitrici di servizi o partecipanti alle attività associative possono partecipare al gruppo regionale di autorappresentanza che ha il compito di discutere e di confrontarsi, secondo le regole fissate dalla medesima, sui temi inerenti le attività delle persone con disabilità nell'Associazione, nonché le politiche del territorio e dell'Associazione sui temi della disabilità. -----

Il Gruppo regionale di autorappresentanza nomina un proprio rappresentante dentro la Piattaforma Nazionale degli Autorappresentanti (PIAM) aderente ad EPSA, prevista dall'articolo 24 dello statuto di Anffas Nazionale. -----

Le regole e modalità di funzionamento del gruppo sono definite autonomamente dallo stesso. -----

Il Portavoce del gruppo regionale di autorappresentanza, o suo delegato, è invitato a partecipare al Consiglio Direttivo per fornire un contributo sul programma di attività che deve essere portato all'approvazione dell'Assemblea, unitamente al bilancio preventivo. -----

Parimenti, su richiesta del gruppo regionale di autorappresentanza o degli Organi Associativi, possono tenersi incontri periodici con il Presidente dell'Associazione e il Consiglio Direttivo per confrontarsi e coordinare le reciproche attività ed iniziative. -----

----- NORME AMMINISTRATIVE -----

Art.25) RISORSE ECONOMICHE -----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere inferiore al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. -----

Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da: -----

- quote associative; -----
- contributi degli enti associati; -----
- contributi e finanziamenti di privati; -----
- contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o

progett

- contri
lasciti,
- rimbor
vanti d
solo, p
- prove
va; ---
- rendit
que tit
- quals
- ogni
l versa
di nem
estinz
farsi lu
l versa
non cr
per su
versale

L'eser
ogni ai
L'Asso
to dall
ne del
missio
gestio
lità sta
delle a
2017,
Il Cons
ria dev
rere fa
ne del
ART.2
1. Oltr
a) il lit
b) il lit
devon
c) il lib
d) il lit
e) il lit
ri; ---
f) il lib
ni soc
2. Tal
giorna
ne de
colleg
del re

progetti; -----

- contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazionali; -----
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali; -----

- rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività associative; -----

- proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa; -----

- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo; -----

- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse; -----

- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative. -----

I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. -----

ART.26) BILANCIO DI ESERCIZIO -----

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. -----

Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria deve predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole del Collegio dei Sindaci, ove presente, all'approvazione dell'Assemblea, corredato della relazione dell'attività svolta. -----

ART.27) LIBRI SOCIALI -----

1. Oltre agli altri libri obbligatori, l'Associazione deve tenere: -----

a) il libro degli enti aderenti; -----

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; -----

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; -----

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale; -----

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri; -----

f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali. -----

2. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro del Collegio sindacale e/o dell'Organo di Revisione, ove collegiale, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo previa apposita dichiarazione da depositare agli



atti dell'Associazione stessa.

- G

3. Gli enti aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità previste dall'art.9 del presente statuto.

ART.28) AFFIANCAMENTO DI PERSONA DESIGNATA DA ANFFAS NAZIONALE

In caso di persistente situazione di inattività o di inadempimento degli organi, nonché di ingovernabilità dell'Associazione, il Presidente e/o i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci o del Collegio dei Probiviri possono proporre all'Assemblea degli associati che si deliberi la richiesta ad Anffas Nazionale, di designazione di un "Tutor" ovvero una persona di comprovata esperienza delle dinamiche associative che, accettando la designazione, affianchi il Presidente dell'Associazione e gli organi associativi, per un periodo non superiore ad un anno, nel ristabilire le corrette condizioni di gestione associativa, fatti salvi i provvedimenti che in ogni caso risultano di competenza del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.

Anffas Nazionale, con la designazione del Tutor, non assumerà responsabilità per gli atti compiuti dalla persona designata.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART.29) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria degli enti Associati secondo quanto previsto all'art.16; l'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati di Anffas, determinandone gli eventuali compensi.

Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che resterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, ad ANFFAS Nazionale o ad altro ente appartenente alla sua rete associativa, con priorità a quelli della regione di riferimento, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART.30) ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L'Associazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Fino a tale data l'Associazione rimane disciplinata secondo le previgenti norme statutarie e regolamentari, mentre gli organi associativi saranno tutti rieletti dalla prima Assemblea utile successiva all'iscrizione.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.31) NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

HANNO FIRMATO:

- Maria Pia DI SABATINO

ali di cui so-
atuto.

A DA ANF-

imento degli
sidente e/o i
ci o del Col-
ssociati che
e di un "Tu-
e dinamiche
Presidente
on superio-
ne associa-
competen-

sumerà re-

OLUZIONE

dall'Assem-
o previsto
aria per lo
almeno 60

a di uno o
ione gli e-

fuo che A-
o dell'Uff-
n.117, ad
rete asso-
vo diversa

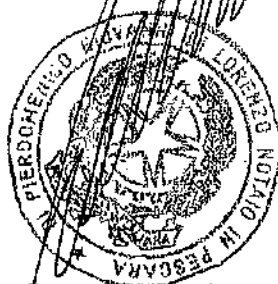
OSIZIONI

Statuto dal
le del Ter-

o le previ-
associativi
a all'iscri-

Statuto si

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
NEL MIO STUDIO, 11 NOVEMBRE 2020



PIERDOMENICO LORENZINI